



GAL Mongioie S.c.a r.l.

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per la realizzazione di progetti imprenditoriali privati

Progetto Pilota "Le Terre del GAL Mongioie"

15/11/2021

INDICE

Capo I – Disposizioni generali	4
art. 1. Progetto Pilota “Terre del GAL Mongioie”	4
art. 2. Descrizione e finalità dell’Avviso	4
art. 3. Definizioni	5
art. 4. Compiti del Soggetto responsabile	6
art. 5. Soggetti destinatari del sostegno finanziario e requisiti di ammissibilità soggettiva	6
art. 6. Proposte progettuali ammissibili	7
art. 7. Tipologia di progetti ammissibili	8
art. 8. Risorse finanziarie disponibili	9
art. 9. Procedura di accesso e modalità e termini di presentazione delle domande	10
art. 10. Istruttoria delle domande e pubblicazione della graduatoria	11
art. 11. Accordo di finanziamento, erogazione, concessione e cumulo del contributo	12
art. 12. Modifiche progettuali	13
art. 13. Modalità e tempi di rendicontazione	13
art. 14. Obblighi dei soggetti beneficiari	14
art. 15. Ispezioni e controlli e monitoraggio della attività	15
art. 16. Revoche e rinunce	15
art. 17. Servizi di supporto	16
art. 18. Trattamento dei dati personali	16
Capo II – Tipologie di interventi imprenditoriali ammissibili	17
art. 19. Progetti di investimento	17
art. 20. Progetti di avviamento	18
art. 21. Progetti di investimento o di avviamento da realizzarsi in regime di “ <i>de-minimis</i> ”	19
art. 22. Progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria	19
art. 23. Progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli	22
CAPO III – Disposizioni ulteriori	23
art. 24. Disposizioni finali	23
art. 25. Responsabile unico del procedimento	23

VISTO:

- la Legge 23 dicembre 1996, n. 662 art.2, comma 203, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e in particolare la lettera d) che definisce lo strumento del “Patto territoriale”;
- il Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320, come modificato e integrato dal decreto del Ministero delle attività produttive del 27 aprile 2006, n. 215, recante il regolamento concernente la “Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai Contratti d'area e ai Patti territoriali”;
- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali, n. 115 del 31 maggio 2017, recante “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de-minimis*”;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione;
- il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, contenente la definizione di micro, piccola e media impresa di cui all’allegato 1, nonché al decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238, recante l’adeguamento dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese alla disciplina comunitaria;
- il Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e, in particolare, l’articolo 28 recante “Semplificazioni per la definizione dei Patti territoriali e dei contratti d’area”; il citato articolo 28 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 stabilisce, al comma 1, le procedure per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse

nell'ambito dei Patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'art. 2, comma 203, lettere d) e f) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e domanda ad apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico l'individuazione dei termini e delle modalità per la presentazione, da parte delle imprese beneficiarie, delle dichiarazioni attestanti l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso;

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2019, che definisce, in attuazione dell'articolo 28 comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, i termini e le modalità per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive rese dalle imprese beneficiarie al fine di consentire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei contratti d'area, assegnando il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto per la presentazione delle citate dichiarazioni sostitutive;
- il Decreto del 30 novembre 2020, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Economia e Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 25 gennaio 2021 che individua, in attuazione dell'articolo 28 comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei Patti territoriali, da utilizzare per il finanziamento di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché la disciplina per l'attuazione dei precitati progetti, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali; l'articolo 3, comma 1 del succitato decreto del 30 novembre 2020 dispone che, con successivo provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico sono assegnate le risorse residue dei Patti territoriali, così come definite dal precitato art. 28, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e sono stabiliti le modalità ed i termini di presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 2 dello stesso decreto del 30 novembre 2020;
- il Decreto del Direttore della Direzione generale per gli aiuti alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 28 settembre 2021 al cui interno sono definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti responsabili nell'ambito dei Patti territoriali;
- l'Atto costitutivo del G.A.L. Mongioie s.c. a r.l., redatto dal notaio Giacomo Parisi in data 10 luglio 1997 ed il relativo Statuto aggiornato con atto del notaio Pitino in data 18 aprile 2015;
- il decreto del 30/04/2001 n. 2503 con il quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ovvero il Ministero delle Attività Produttive ha approvato e finanziato il Patto territoriale Alpi del Mare nel suo complesso con annessa individuazione del GAL Mongioie quale soggetto responsabile della relativa attuazione;
- il decreto n. PT6118 del 22/12/06 con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato e finanziato la rimodulazione del Patto territoriale Alpi del Mare nel suo complesso;

- il decreto del 12/04/2001 n. 2476 con il quale il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica ha approvato e finanziato il Patto territoriale Agricolo Alpi del Mare II nel suo complesso;
- il verbale del Consiglio di Amministrazione del GAL Mongioie del 15 novembre 2021, recante l'approvazione dello schema del presente avviso con annessa individuazione del relativo responsabile unico del procedimento in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 241/90.

Capo I – Disposizioni generali

art. 1. Progetto Pilota “Terre del GAL Mongioie”

1. Nel quadro delle finalità perseguite dal “Bando per la realizzazione di progetti pilota” di cui al Decreto del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2021, promosso ed attuato dallo stesso Ministero in attuazione dell'art. 28 comma 3, del Decreto Crescita, il GAL Mongioie s.c. a r.l. – quale Soggetto responsabile del Patto territoriale “Alpi del Mare I” (di seguito “il Patto”) – è promotore del Progetto Pilota denominato “Terre del GAL Mongioie” (di seguito “il Progetto Pilota” o “il Progetto”).
2. Il Progetto Pilota assume quale obiettivo generale lo sviluppo economico e sociale in chiave sostenibile del territorio del Patto, come di seguito definito, attraverso la promozione e la valorizzazione a fini turistici del patrimonio naturale, culturale e tradizionale in esso presente.
3. Tale obiettivo strategico si declina sul piano operativo nei seguenti obiettivi specifici:
 - A. Preservare e valorizzare il patrimonio naturalistico e delle attività tradizionali ad esso direttamente collegate quale elemento distintivo del territorio, promuovendone la fruizione turistica in chiave sostenibile;
 - B. Sostenere il potenziamento dell'attuale offerta turistico-ricettiva presente all'interno del territorio e dei servizi ad essa complementari;
 - C. Sostenere il rafforzamento competitivo in chiave sostenibile del sistema imprenditoriale legato alle produzioni agro-industriali tipiche del territorio, promuovendone l'integrazione ove possibile all'interno dell'offerta turistico-culturale locale.

art. 2. Descrizione e finalità dell'Avviso

1. Il presente Avviso pubblico è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per la realizzazione di iniziative imprenditoriali promosse da operatori economici costituiti in forma di impresa di micro, piccole e medie dimensioni (PMI) come di seguito definite, coerenti con le finalità del Progetto Pilota come descritte nell'articolo precedente.
2. L'Avviso definisce le modalità e i termini di presentazione e valutazione delle proposte ai fini della selezione di quelle cui potranno essere assegnati i contributi pubblici all'atto dell'eventuale approvazione del Progetto Pilota da parte dell'Ente finanziatore.

3. La concessione del contributo pubblico di spettanza dei singoli soggetti beneficiari potrà essere formalizzata dal Soggetto responsabile, laddove il Progetto Pilota venga a sua volta ammesso a finanziamento da parte dell'Ente finanziatore.

art. 3. Definizioni

Con riguardo agli interventi promossi dal presente Avviso e ai contesti territoriali di loro realizzazione, valgono le seguenti definizioni:

- **Avviso:** il presente documento;
- **Bando:** Decreto del Direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 30 luglio 2021;
- **Ente finanziatore:** il Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese;
- **G.A.L.:** Gruppo di Azione Locale (il GAL Mongioie S.c. a r.l. – Soggetto responsabile);
- **Giovane agricoltore:** Una persona fisica di tra i 18 e i 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che si è già insediata nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno (art. 2, p.to 34 Reg. UE 702/2014);
- **Patto territoriale:** Strumento agevolativo previsto dall'articolo 2, comma 203, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- **PMI:** Imprese di micro, piccola e media dimensione, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, recante Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese, nonché dall'allegato I del Regolamento GBER e del Regolamento ABER;
- **Produzione agricola primaria:** la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del TFUE, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti;
- **Regolamento ABER:** il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;
- **Regolamento "de-minimis":** il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de-minimis";
- **Regolamento GBER:** il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;

- **Soggetto beneficiario:** PMI titolari degli interventi selezionati nel quadro delle finalità del Progetto pilota, a seguito dell'uscita della graduatoria e dell'ammissione a finanziamento da parte dell'Ente finanziatore;
- **Soggetto gestore:** Unioncamere, responsabile dell'intera procedura di attuazione del Bando di cui al decreto direttoriale del 30 luglio 2021;
- **Soggetto responsabile:** il G.A.L. Mongioie S.c. a r.l. quale soggetto responsabile del Patto territoriale di cui al punto 2.5 della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997 che assume la responsabilità – nei confronti del Soggetto gestore e dell'Ente finanziatore – delle procedure di attuazione del Progetto pilota ove ammesso alle agevolazioni del Bando;
- **Soggetto richiedente:** le PMI che presentano una proposta progettuale a valere sulla procedura di selezione oggetto del presente Avviso;
- **Startup innovativa:** impresa di micro e piccole dimensioni ad alto contenuto tecnologico definita dal Decreto-legge 179/2012, art. 25, comma 2;
- **Trasformazione di prodotti agricoli:** qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- **Unità produttiva:** struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati.

art. 4. Compiti del Soggetto responsabile

1. Il Soggetto responsabile del Progetto Pilota è il G.A.L. Mongioie che si occuperà della preselezione delle proposte progettuali sulla base di quanto disciplinato dal presente Avviso e dell'istruttoria delle manifestazioni di interesse sulla base dei criteri di valutazione di cui alla tabella all'Allegato 8.
2. All'occorrenza di una positiva valutazione da parte del Soggetto gestore del Progetto Pilota presentato dal Soggetto responsabile, quest'ultimo risponderà della supervisione delle procedure di attuazione degli interventi pubblici e privati in esso previsti secondo le specifiche disposizioni impartite dall'Ente finanziatore.

art. 5. Soggetti destinatari del sostegno finanziario e requisiti di ammissibilità soggettiva

1. Sono eleggibili al sostegno finanziario oggetto del presente Avviso le PMI che, alla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura di selezione, dispongano dei seguenti requisiti soggetti:
 - a) sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
 - b) alla data di pubblicazione dell'Avviso, sono registrati come attivi presso la competente Camera di Commercio;
 - c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta o volontaria, di

amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

- d) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e sono in regola in relazione agli obblighi contributivi;
- e) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- f) non sono destinatarie di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
- g) i cui legali rappresentanti o amministratori non siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
- h) non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER.

art. 6. Proposte progettuali ammissibili

1. Sono ammissibili alla procedura di selezione oggetto del presente Avviso le proposte progettuali finalizzate a promuovere sviluppo del tessuto turistico ed imprenditoriale del territorio del Patto, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, promossi da operatori economici dotati dei requisiti soggettivi di cui all'articolo precedente che intendano realizzare un programma di interventi su di una o più unità produttive funzionalmente collegate localizzate in uno dei comuni eleggibili come indicati all'interno dell'Allegato 1.
2. I programmi di interventi di cui al comma 1 devono rientrare, a pena di irricevibilità, in uno dei seguenti ambiti tematici selezionati dal Soggetto responsabile tra quelli consentiti dall'art. 6 comma 2 del Decreto Direttoriale del 30 luglio 2021:
 - a) **Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata:** sviluppo e consolidamento di PMI già esistenti, in particolare promuovendo la digitalizzazione e l'innovazione di processo e di organizzazione, ovvero l'offerta di nuovi prodotti e servizi da parte delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione di filiere produttive e di forme di collaborazione tra imprese;
 - b) **Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile:** valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dell'accessibilità a tali siti, fisica e virtuale, attraverso il finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione e progetti volti a favorire la fruizione delle risorse anche attraverso l'utilizzo di tecnologie ICT (es. droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi di mobilità sostenibile condivisa.
3. Ai fini dell'ammissibilità, i progetti devono disporre dei seguenti requisiti oggettivi:

- a) essere realizzati dai soggetti che presentano i requisiti di cui all'art. 5;
 - b) essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nell'area di intervento di cui all'Allegato 1;
 - c) avere ad oggetto lo svolgimento di un'attività economica identificata con uno dei codici ATECO indicati nell'Allegato 3. Il possesso di tale codice dovrà essere dimostrato dal concorrente al più tardi entro la data di sottoscrizione dell'accordo di finanziamento di cui al successivo articolo 11;
 - d) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di accesso alla procedura di selezione di cui al presente Avviso pubblico. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di realizzazione relativi all'investimento, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
 - e) avere una durata non superiore a 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data del provvedimento di assegnazione dei contributi. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa pagato e rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni. Eventuali proroghe opportunamente motivate del suddetto termine potranno essere concesse, previa idonea richiesta da sottoporre al Soggetto responsabile, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 12;
 - f) avere un costo complessivo ammissibile compreso tra un valore minimo di € 30.000,00 (Euro trentamila) ed un massimo di € 1.000.000,00 (Euro un milione).
4. Per le proposte progettuali aventi ad oggetto la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di prodotti agricoli e/o di derivazione agricola, i soggetti proponenti si obbligano ad impiegare materie prime e prodotti che siano per almeno l'80 (ottanta) per cento di origine locale.
 5. Per le proposte progettuali che comportano la realizzazione di opere murarie e assimilate, i soggetti proponenti sono tenuti ad utilizzare, ove possibile e prioritariamente, materiali lapidei e legno di origine locale.
 6. Per le proposte progettuali aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento di attività turistiche ricadenti nelle classificazioni ATECO 2007 di cui ai codici identificati come tali all'interno nell'Allegato 3, i soggetti richiedenti si impegnano a prevedere nel progetto la realizzazione, all'interno delle stesse strutture, di appositi servizi e/o allestimenti per le attività di ciclo-escursionismo (es. locali di custodia e di deposito delle e-bikes, locale spogliatoio per e-bikers, locale di mini officina, idonee rastrelliere, ecc) secondo le indicazioni e le prescrizioni contenute nell'Allegato 9 relativo al Progetto G.A.L. MONGIOIE E-BIKE CLUSTER.

art. 7. Tipologia di progetti ammissibili

1. Le agevolazioni oggetto del presente Avviso sono concesse nella forma esclusiva della sovvenzione a fondo perduto entro i limiti di intensità espressamente previsti dai regimi di aiuto di seguito indicati, così come riepilogati all'interno dell'Allegato 2.

2. Sono ammissibili al sostegno finanziario del presente Avviso, le proposte aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di interventi volti allo sviluppo del tessuto turistico/imprenditoriale territoriale, che perseguono una delle finalità indicate al comma 2 dell'articolo precedente e che rientrino in una delle seguenti tipologie di interventi:
 - a) **progetti di investimento** (art. 19 del decreto direttoriale 30 luglio 2021) - Progetti promossi da PMI già costituite che prevedano la realizzazione di una nuova unità produttiva o l'ampliamento di una unità produttiva, mediante la diversificazione della produzione con nuovi prodotti e/o servizi aggiuntivi;
 - b) **progetti di avviamento** (art. 20 del decreto direttoriale 30 luglio 2021) - Progetti promossi da imprese di piccola dimensione (non sono ammesse le medie imprese) costituite da non più di 60 mesi dalla data di presentazione della domanda di agevolazione. Sono escluse le imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria;
 - c) **progetti di investimento o di avviamento** di cui ai punti precedenti da realizzarsi in **regime di "de-minimis"** (art. 18.2 del decreto direttoriale 30 luglio 2021) - Progetti promossi da PMI ricadenti nelle precedenti due fattispecie, escluse le imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria;
 - d) **progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria** (art. 22 del decreto direttoriale 30 luglio 2021) - Progetti promossi da imprese agricole che intendano realizzare interventi direttamente connessi con le attività di produzione primaria;
 - e) **progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli** (art. 23 del decreto direttoriale 30 luglio 2021) - Progetti promossi da imprese agricole che intendano realizzare interventi direttamente connessi con le attività di trasformazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli.
3. I soggetti ammissibili che prendano parte alla procedura di selezione oggetto del presente Avviso devono indicare all'interno della domanda di accesso alla procedura di selezione la tipologia di aiuto per la quale concorrono. È ammessa una sola opzione, la stessa non potrà in nessun modo essere cambiata durante tutto il successivo percorso di concessione e di erogazione delle agevolazioni fino all'integrale completamento dell'iniziativa agevolata.
4. Il dettaglio delle condizioni di ammissibilità alle agevolazioni di cui ai punti precedenti è riportato nel Capo II dell'Avviso.
5. I soggetti proponenti che risultino già iscritti a forme di aggregazione imprenditoriale tese alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei prodotti locali riceveranno una premialità in sede di valutazione della proposta progettuale, così come previsto dal punto 1.2 della griglia contenente i criteri di valutazione di cui all'Allegato 8.

art. 8. Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente Avviso è assegnata una dotazione finanziaria complessiva di € 7.000.000,00 (Euro Settemilioni==) da utilizzarsi per la selezione di progetti imprenditoriali coerenti con le finalità del Progetto Pilota promossi dai soggetti di cui all'art. 5.
2. Le operazioni destinarie del sostegno finanziario pubblico del presente Avviso saranno selezionate mediante procedura valutativa a graduatoria di cui all'art. 5, comma 2 del D.lgs.

123/1998 in base all'attribuzione di appositi punteggi definiti nell'Allegato 8, e fino ad esaurimento delle risorse complessive a disposizione.

3. Il Soggetto responsabile si riserva, in presenza di un numero di proposte progettuali valutate positivamente, ma eccedenti le risorse di cui al presente Avviso, la facoltà di destinare, ove disponibili, ulteriori risorse al finanziamento di progetti utilmente collocati nelle graduatorie, procedendo allo scorrimento delle stesse.
4. Ai fini dell'eventuale scorrimento di cui sopra, la graduatoria di cui innanzi s'intenderà valida fino alla scadenza del 31 dicembre 2022.

art. 9. Procedura di accesso e modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le domande per la partecipazione alla procedura di selezione di cui al presente Avviso devono essere trasmesse al Soggetto responsabile esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC galmongioie@pec.it indicando come oggetto: "Manifestazione di interesse per Progetto Pilota", entro e non oltre le ore 12:00 del 06/12/2021. Le domande pervenute oltre il suddetto termine saranno automaticamente escluse. Non saranno considerate ammissibili, altresì, quelle pervenute con modalità differenti di trasmissione.
2. La domanda di partecipazione di cui al punto precedente dovrà essere presentata allegando la seguente documentazione debitamente firmata dal legale rappresentante del Soggetto proponente:
 - a) Domanda di partecipazione (*Allegato 4*);
 - b) Scheda progetto (*Allegato 5*);
 - c) Piano di investimento della proposta progettuale (*Allegato 6*);
 - d) Conto economico previsionale (*Allegato 7, foglio 7.1*), da presentare in formato sia Excel, sia PDF;
 - e) Prospetto della copertura finanziaria (*Allegato 7, foglio 7.2*) da presentare sia in formato Excel, sia PDF;
 - f) Eventuali preventivi contenenti la descrizione delle caratteristiche tecniche dei beni/servizi di cui si prevede l'acquisto, acquisiti non anteriormente a 6 mesi dalla data di pubblicazione dell'Avviso, comprovanti la congruità degli acquisti di beni e servizi di cui si prevede l'acquisizione ai fini dell'attuazione delle attività di progetto;
 - g) Visura camerale con vigenza rilasciata non anteriormente a 4 mesi dalla data di pubblicazione dell'Avviso.
3. Gli allegati alla domanda di partecipazione inviati all'indirizzo PEC di cui al comma 1 devono avere complessivamente una dimensione inferiore ai 5 MB e dovranno essere presentati, ove non diversamente specificato nel comma precedente, in formato PDF.
4. Tutta la documentazione di cui al comma precedente dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto proponente. Le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto della proposta progettuale o del Soggetto responsabile della stessa costituiscono irregolarità non sanabili e comporteranno la non ricevibilità dell'istanza. Non saranno ritenute valide le domande di accesso alla procedura di

selezione non firmate digitalmente nelle modalità sopra indicate, né quelle presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso.

5. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC presso il quale il Soggetto proponente elegge domicilio ai fini della presente procedura di selezione e tramite il quale verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. È inoltre necessario il possesso di una firma digitale da parte del legale rappresentante di ciascun concorrente.
6. Per il presente Avviso, ogni soggetto proponente può concorrere presentando un'unica proposta progettuale. Qualora pervengano più proposte da parte dello stesso soggetto, verrà presa in considerazione solo l'ultima pervenuta in ordine temporale all'indirizzo PEC di cui al primo comma.
7. Il presente Avviso e tutta la modulistica sono scaricabili dal sito Internet del G.A.L. Mongioie al seguente indirizzo <http://www.galmongioie.it/progetto-pilota/progetto-pilota-%E2%80%9CCle-terre-del-gal-mongioie%E2%80%9D.html>

art. 10. Istruttoria delle domande e pubblicazione della graduatoria

1. L'istruttoria delle domande di accesso alla procedura di selezione verrà eseguita da una apposita commissione (di seguito "la Commissione") i cui componenti saranno designati dal Consiglio di amministrazione del Soggetto responsabile. Essa sarà formata da 3 componenti la cui nomina avverrà, previo accertamento dell'assenza di conflitti di interesse, dopo il termine di chiusura per la presentazione delle domande di accesso alla procedura di selezione di cui al comma 1 dell'articolo precedente.
2. La procedura di selezione riguarderà preliminarmente l'esame della completezza e della regolarità della domanda, la verifica dei requisiti di ammissibilità di cui agli articoli art. 5 art. 6, art. 7 del presente Avviso, nonché la verifica della coerenza delle proposte progettuali presentate in coerenza con le finalità del Progetto Pilota.
3. Le attività istruttorie sono svolte entro 30 giorni dalla data di chiusura della finestra di presentazione delle proposte progettuali, ferma restando la possibilità – per il Soggetto responsabile – di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. In quest'ultimo caso, il predetto termine si intende sospeso fino alla produzione di quanto richiesto.
4. Al termine delle attività istruttorie, la Commissione di valutazione redigerà una graduatoria sulla base dei criteri previsti dalla tabella di cui all'Allegato 8 e dei relativi punteggi assegnabili, provvedendo all'attribuzione di un punteggio da 0 a 100. Entreranno in graduatoria i progetti che raggiungeranno un punteggio complessivo pari o superiore alla soglia minima di 60/100. In caso di parità di punteggio, verranno preferiti nella graduatoria i progetti che presentino un costo totale ammissibile maggiore.
5. La graduatoria verrà pubblicata sul sito del G.A.L. Mongioie all'indirizzo <http://www.galmongioie.it/progetto-pilota/progetto-pilota-%E2%80%9CCle-terre-del-gal-mongioie%E2%80%9D.html>. Tutti i soggetti che hanno presentato la domanda di contributo riceveranno, inoltre, una comunicazione ufficiale via PEC relativa agli esiti della procedura di valutazione.

art. 11. Accordo di finanziamento, erogazione, concessione e cumulo del contributo

1. A seguito della pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 10, la concessione del contributo pubblico di spettanza dei singoli soggetti beneficiari potrà essere formalizzata dal Soggetto responsabile, solo allorquando il Progetto Pilota sia stato a sua volta ammesso a finanziamento da parte dell'Ente finanziatore.
2. Nell'eventualità di cui al comma precedente, i concorrenti validamente collocatisi all'interno della graduatoria di cui all'art. 10 riceveranno a mezzo PEC del Soggetto responsabile copia elettronica dell'Accordo per la concessione del contributo a fronte del progetto selezionato. Lo stesso Accordo dovrà, a pena di decadenza, essere controfirmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante del concorrente, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla sua ricezione.
3. Il Soggetto responsabile, preliminarmente alla formalizzazione dei provvedimenti di concessione delle agevolazioni ai soggetti beneficiari, provvederà - a norma di legge - ad acquisire idonee attestazioni aggiornate da parte dei concorrenti in ordine al rispetto dei requisiti di ammissibilità, eseguendo le opportune verifiche imposte dalla normativa vigente in materia di prevenzione di antimafia, riciclaggio, e per il rispetto delle disposizioni in ordine agli obblighi previdenziali posti in capo ai datori di lavoro.
4. In questa fase, il Soggetto responsabile provvederà – per le agevolazioni richieste a titolo di “*de-minimis*” di cui all'art. 21, alle verifiche concernenti il rispetto delle condizioni di cumulo con eventuali altre agevolazioni concesse in precedenza all'Impresa unica, mediante estrazione di idonea visura per il tramite del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
5. Qualora il Soggetto proponente non accetti l'Accordo o laddove non sia dato riscontro alla notifica dello stesso entro il termine di cui al comma 2, si procederà con la comunicazione della decadenza dal diritto a ricevere le agevolazioni di spettanza, e conseguentemente allo scorrimento della graduatoria.
6. Il contributo ricevuto per la realizzazione dei progetti selezionati non potrà essere cumulato con nessun altro aiuto pubblico a qualsiasi titolo concesso per le medesime spese sostenute in attuazione dell'operazione.
7. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto, tutti gli importi relativi alle spese ammissibili indicate all'interno del budget di progetto sono da intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. In deroga a quanto sopra, l'IVA sugli acquisti potrà ritenersi spesa ammissibile solo laddove la stessa risultasse definitivamente pagata ed irrecuperabile da parte del Soggetto beneficiario.
8. Gli aiuti erogabili in più quote ed i costi ammissibili sono attualizzati al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione vigente al momento della concessione dell'aiuto.
9. Il Soggetto beneficiario delle agevolazioni potrà richiederne l'erogazione in un numero massimo di tre quote relative allo Stato Avanzamento Lavori (SAL), previo accertamento dell'avvenuta esecuzione delle attività corrispondenti, come di seguito descritte:
 - a) una prima quota al raggiungimento di un avanzamento di spesa pari ad almeno il 30 (trenta) per cento del totale ammesso alle agevolazioni. L'erogazione di tale quota dovrà essere richiesta, a pena di decadenza dal diritto a ricevere le agevolazioni concesse, entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento;

- b) una seconda quota al raggiungimento di un avanzamento di spesa complessivo pari ad almeno il 70 (settanta) per cento del costo totale del progetto ammesso alle agevolazioni;
 - c) il saldo delle agevolazioni dovrà essere richiesto previa presentazione della rendicontazione finale di spesa da presentarsi non più tardi di 90 giorni dalla data di ultimazione del progetto.
10. Il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo non superiore al 10 (dieci) per cento del contributo accordato, presentando idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contratta con un istituto di credito o assicurativo, a favore dell'Soggetto responsabile, corrispondente al 100 (cento) per cento dell'importo anticipato.

art. 12. Modifiche progettuali

1. I soggetti beneficiari potranno proporre modifiche alla proposta progettuale ammessa alle agevolazioni a partire dal giorno successivo alla sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni da parte del Soggetto responsabile.
Ogni modifica ai programmi di interventi presentati ai sensi dell'art. 6 dovrà essere preventivamente autorizzata dal Soggetto responsabile a pena di decadenza dall'ammissione al finanziamento.
2. Per giustificati motivi oggettivi e previa richiesta all'Soggetto responsabile, potrà essere concessa una proroga dei termini previsti per il completamento dei programmi di interventi agevolati per un massimo di 6 mesi, rispetto alla durata prevista nella domanda presentata al presente Avviso, ma il progetto non potrà in ogni caso concludersi oltre la scadenza del 31 dicembre 2023.

art. 13. Modalità e tempi di rendicontazione

1. La rendicontazione dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari a fronte dei progetti agevolati avverrà esclusivamente a costi reali ed effettivamente sostenuti.
2. Per essere considerata ammissibile una spesa deve rispettare i seguenti requisiti di carattere generale:
 - a) essere pertinente e coerente con le finalità dell'operazione;
 - b) essere effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta;
 - c) essere sostenuta nel periodo di eleggibilità delle spese;
 - d) essere tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione contabile e probatoria al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;
 - e) essere contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.
3. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma 1 dovranno:
 - a) essere sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed entro il termine ultimo previsto per l'ultimazione del progetto agevolato;

- b) essere relativi a beni nuovi di fabbrica acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente, alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto investimento;
 - c) essere pagati esclusivamente attraverso conti intestati al Soggetto proponente e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa. Sono consentiti esclusivamente i pagamenti eseguiti mediante bonifico SEPA.
4. Nel caso in cui la rendicontazione ammessa sia di importo inferiore a quanto previsto dal piano economico, l'importo del contributo verrà ridotto proporzionalmente.
 5. Il termine ultimo per presentare la rendicontazione sarà, al più tardi, entro data 90 giorni per pagamento dell'ultimo titolo di spesa validamente documentato.
 6. Le proposte progettuali dovranno completarsi nel termine massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo di finanziamento e in ogni caso non oltre la scadenza del 31 dicembre 2023.

art. 14. Obblighi dei soggetti beneficiari

1. La concessione delle agevolazioni oggetto del Bando comporta per il Soggetto beneficiario l'obbligo di adempiere a quanto stabilito dal presente Avviso.
2. Lo stesso Soggetto beneficiario risponde dell'attuazione dell'operazione e del corretto utilizzo del contributo concesso ed erogato. In attuazione di tale principio, nei tre anni successivi al completamento del programma d'interventi agevolato, il Soggetto beneficiario si impegna a non dar luogo ad alcuna delle seguenti fattispecie, pena la revoca delle agevolazioni ricevute ed il conseguente pagamento degli interessi passivi calcolati al tasso legale sugli importi indebitamente percepiti:
 - a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area eleggibile al presente Avviso;
 - b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
3. Il beneficiario delle agevolazioni deve, altresì, assicurare che tutti i cittadini siano informati in merito al finanziamento ricevuto ottemperando alle specifiche istruzioni che saranno impartite dal Soggetto responsabile così come riportate all'interno dell'Accordo di finanziamento.
4. I Soggetti beneficiari si impegnano ad aderire alle iniziative promosse dal Soggetto responsabile per la promozione del territorio, della sua cultura e delle sue tradizioni anche attraverso la partecipazione a forme di aggregazione e/o di disciplinari di tutela delle produzioni di origine locale.
5. Ulteriori indicazioni relative agli obblighi dei destinatari delle agevolazioni potranno essere riportate all'interno dell'Accordo di finanziamento.

art. 15. Ispezioni e controlli e monitoraggio della attività

1. Il Soggetto responsabile effettua verifiche amministrative per ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari e verifiche in loco per accertare che i prodotti e servizi finanziati siano stati forniti, che i beneficiari, e i destinatari individuati da quest'ultimo, abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile.
2. Oltre al controllo sui documenti presentati ai fini della erogazione dei contributi pubblici, il Soggetto responsabile, si riserva la possibilità di effettuare ispezioni, controlli in loco e sopralluoghi (anche a campione) presso i destinatari delle agevolazioni concesse allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dall'Avviso, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal destinatario finale, con particolare riferimento agli originali dei documenti contabili prodotti, e, in generale, le condizioni per la fruizione e il mantenimento della sovvenzione.
3. I soggetti destinatari delle agevolazioni sono tenuti a consentire ed agevolare le attività di tutti gli altri organismi a vario titolo preposti alle funzioni di vigilanza sulla regolarità della spesa sostenuta, e a mettere a loro disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse, in conformità con l'art. 13 dell'Avviso e con quanto previsto all'interno dell'Accordo di finanziamento.
4. Nel caso in cui il Soggetto beneficiario delle agevolazioni non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica si procederà alla revoca d'ufficio delle sovvenzioni concesse.
5. In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata o di parte di essa, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al Soggetto beneficiario delle agevolazioni e/o alle spese sostenute, si darà luogo alla revoca ed al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento.

art. 16. Revoche e rinunce

1. Il contributo concesso al soggetto beneficiario potrà essere revocato con conseguente obbligo di restituzione dell'importo erogato, oltre agli interessi e le sanzioni previste dalla normativa di riferimento.
2. Il contributo potrà essere parzialmente o integralmente revocato nei seguenti casi:
 - a) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità (*revoca integrale*);
 - b) perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità (*revoca integrale*);
 - c) mancato rispetto degli obblighi dei soggetti destinatari delle agevolazioni di cui all'art. 14 del presente Avviso (*revoca integrale*);
 - d) presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione (*revoca integrale*);
 - e) non veridicità delle dichiarazioni e informazioni di carattere contabile, amministrativo e gestionale prodotte;

- f) quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti rispetto agli obblighi previsti dall'Avviso, dal provvedimento di concessione del contributo e dalla normativa di riferimento;
 - g) qualora il beneficiario delle agevolazioni rendiconti spesa validamente sostenuta in attuazione del progetto agevolato in misura inferiore al 75 (settantacinque) per cento del costo complessivamente ammesso al sostegno finanziario del presente Avviso, nonché nel caso in cui – a fronte di una parziale realizzazione del Progetto da parte del beneficiario delle agevolazioni – la quota parte realizzata risulti non organica e funzionale al perseguimento degli obiettivi perseguiti, così come indicati all'interno del progetto selezionato (*revoca integrale*);
 - h) quando il Soggetto beneficiario delle agevolazioni non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica (*revoca integrale*).
3. Nel caso in cui il Soggetto beneficiario delle agevolazioni intenda rinunciare al contributo concesso dovrà comunicarlo al Soggetto responsabile a mezzo PEC all'indirizzo mail galmongioie@pec.it

art. 17. Servizi di supporto

1. Nella fase di apertura dell'Avviso, il Soggetto responsabile realizzerà idonee forme di promozione e di informazione attraverso le quali verranno trattati temi trasversali, ma attinenti all'oggetto dell'Avviso con lo scopo di aiutare i soggetti interessati a comprendere le opportunità e gli elementi di attenzione richiesti.
2. Il Soggetto responsabile s'impegna a mettere a disposizione degli interessati un servizio di supporto alle candidature delle proposte progettuali attraverso l'invio di quesiti a mezzo e-mail all'indirizzo info@galmongioie.it. Le risposte verranno pubblicate sulla pagina web del G.A.L. Mongioie all'indirizzo <http://www.galmongioie.it/progetto-pilota/progetto-pilota-%E2%80%9Ccle-terre-del-gal-mongioie%E2%80%9D.html>
3. Nella fase di attuazione dei progetti il servizio consisterà nel supporto e monitoraggio della corretta esecuzione delle attività progettuali e nell'affiancamento alla gestione degli adempimenti amministrativi connessi con la realizzazione delle operazioni selezionate ed alla rendicontazione dei relativi costi. In ogni momento potranno essere posti dei quesiti le cui risposte verranno pubblicate nell'apposita pagina relativa al "Progetto Pilota" del sito del G.A.L. Mongioie.

art. 18. Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 paragrafo 1 e 14 paragrafo 1 del Reg. (UE) 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati personali" si informa che il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel presente procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti. In particolare, essi non saranno soggetti a diffusione né ceduti a terzi ed il loro trattamento è destinato esclusivamente all'espletamento delle attività istituzionali ed a comunicazioni e notizie inerenti al procedimento in questione, nei limiti degli articoli 9 e 10 del Reg. (UE) 679/2016.

Capo II – Tipologie di interventi imprenditoriali ammissibili

art. 19. Progetti di investimento

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento GBER e all'art. 17 del medesimo regolamento, i progetti di investimento che prevedono:
 - a) la realizzazione di una nuova unità produttiva;
 - b) l'ampliamento di una unità produttiva esistente mediante la diversificazione della produzione con nuovi prodotti aggiuntivi o il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo.
2. Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalità del progetto di investimento e riguardanti le seguenti tipologie di spese:
 - a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite 30 (trenta) per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
 - b) macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;
 - c) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
3. Ai fini dell'ammissibilità i costi di cui al comma precedente, oltre che rispondere ai requisiti di cui all'art. 13, devono:
 - a) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del Soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto all'intervento ammesso alle agevolazioni per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
 - b) essere riferiti a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del progetto di investimento;
 - c) nel caso di progetti di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 (duecento) per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento GBER. Esse assumono la forma del contributo in conto impianti per un importo pari al 20 (venti) per cento dei costi ammissibili in caso di micro e piccole imprese e per un importo pari al 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili in caso di medie imprese.
5. I progetti in questione non possono riguardare il settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia, delle infrastrutture energetiche, della pesca e dell'acquacoltura e della produzione agricola primaria.
6. Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni di cui al presente articolo:

- a) i soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria dell'intervento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari quota non agevolata dei costi ammissibili complessivi;
 - b) una volta completato, l'investimento è mantenuto nella zona beneficiaria per almeno tre anni. Ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione interessata per il pertinente periodo minimo.
7. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche "de-minimis", nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

art. 20. Progetti di avviamento

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento GBER e all'articolo 22 del medesimo regolamento, i progetti:
 - a) volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali;
 - b) allo sviluppo di attività esistenti.
2. Tali progetti, oltre che rispondere ai requisiti di cui all'art. 13, devono essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 5 che siano:
 - a) di micro e piccola dimensione (non quotati) ai sensi dell'allegato I del Regolamento GBER;
 - b) non costituiti da più di 60 (sessanta) mesi dalla data di presentazione della domanda di accesso alla procedura di selezione e in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 22, comma 2 del Regolamento GBER;
 - c) non essere inerenti al settore della produzione agricola primaria.
3. Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalità del progetto di investimento. Detti costi riguardano:
 - a) opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite 30 (trenta) per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
 - b) macchinari, impianti ed attrezzature strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione e identificabili singolarmente;
 - c) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 22 comma 3 lettera c) del Regolamento GBER, entro un massimale di 400.000,00 (quattrocentomila) euro.
5. Gli importi massimi di cui al paragrafo 4 possono essere raddoppiati per le *Startup* innovative.
6. L'intensità di aiuto è del 40 (quaranta) per cento per tutte le attività economiche diverse da quelle turistiche e del 60 (sessanta) per cento per quelle ricadenti nelle classificazioni ATECO

2007 rispettivamente contraddistinte come tali all'interno dell'Allegato 3 e assumono la forma del contributo a fondo perduto, nei limiti degli importi massimi sopra stabiliti.

7. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche "de-minimis", nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento GBER.

art. 21. Progetti di investimento o di avviamento da realizzarsi in regime di "de-minimis"

1. In alternativa alle forme di agevolazione previste agli articoli art. 19 e art. 20 precedenti e ferme restanti le ulteriori disposizioni previste nei medesimi articoli laddove compatibili con il Regolamento "de-minimis" (Reg. UE n. 1407/2013), per le medesime tipologie di interventi le agevolazioni possono essere concesse dal Soggetto responsabile ai sensi e nei limiti del suddetto Regolamento; in tal caso, l'aiuto massimo concedibile per ciascun richiedente, inteso quale "impresa unica", non può superare l'importo di euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari antecedenti la data di presentazione della domanda di accesso alla procedura di selezione.

Il Soggetto responsabile provvederà all'accertamento del rispetto della predetta condizione mediante estrazione di apposita visura sul Registro Nazionale degli Aiuti da eseguirsi preliminarmente all'eventuale sottoscrizione del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al precedente art. 11.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere richieste esclusivamente da PMI già costituite alla data di presentazione della domanda.
3. L'intensità di aiuto è del 40 (quaranta) per cento per tutte le attività economiche diverse da quelle turistiche e del 60 (sessanta) per cento per quelle ricadenti nelle classificazioni ATECO 2007 rispettivamente contraddistinte come tali all'interno dell'Allegato 3 e assumono la forma del contributo a fondo perduto.
4. Le percentuali di cui al comma precedente possono essere aumentate di 5 (cinque) punti percentuali per le *Startup* innovative.
5. Tali agevolazioni possono essere cumulate con altre agevolazioni eventualmente ottenute dal Soggetto richiedente per le stesse spese inerenti al medesimo programma di interventi nei limiti di quanto previsto all'articolo 5 del Regolamento "de-minimis".

art. 22. Progetti di investimento nel settore della produzione agricola primaria

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento ABER e all'articolo 14 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla produzione agricola primaria che perseguono almeno uno dei seguenti obiettivi definiti al punto 3 del citato articolo 14:
 - a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
 - b) miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;

- c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all'adeguamento e alla modernizzazione dell'agricoltura, compresi l'accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l'approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico;
 - d) adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli *habitat*, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri, purché si tratti di investimenti non produttivi;
 - e) ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati.
2. I progetti di cui al comma 1, oltre che rispondere ai requisiti di cui all'art. 13, devono essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 5 che risultino attivi nel settore della produzione agricola primaria, la cui attività d'impresa prevista nel programma di interventi proposto ricada in una delle classificazioni ATECO 2007 indicata all'interno dell'Allegato 3.
3. Sono ammissibili i costi strettamente necessari alle finalità del progetto di investimento, riguardanti le seguenti tipologie di spese:
- a) i costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili entro il limite del 30 (trenta) per cento del totale del costo complessivamente ammissibile per il programma di investimenti. I terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;
 - b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
 - d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
 - e) spese per investimenti non produttivi legati all'adempimento degli impegni agro-climatico-ambientali, con particolare riguardo allo stato di conservazione della biodiversità delle specie e degli *habitat*, nonché valorizzazione in termini di pubblica utilità delle zone Natura 2000 o di altre zone di grande pregio naturale da definirsi nei programmi nazionali o regionali di sviluppo rurale degli Stati membri;
 - f) in materia di irrigazione, i costi per gli investimenti che soddisfano le condizioni seguenti:
 - i. un piano di gestione del bacino idrografico, come previsto all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere stato precedentemente notificato alla Commissione per l'intera area in cui è previsto l'investimento, nonché per altre eventuali aree in cui l'investimento può incidere sull'ambiente. Le misure che prendono effetto in virtù del piano di gestione del bacino idrografico conformemente all'articolo 11 di detta direttiva e che sono

pertinenti per il settore agricolo devono essere state precedentemente specificate nel relativo programma di misure. Contatori intesi a misurare il consumo di acqua relativo all'investimento oggetto del sostegno devono essere già presenti o venire installati nel quadro dell'investimento;

- ii. l'investimento deve consentire di ridurre il consumo di acqua di almeno il 25 (venticinque) per cento.

Per quanto riguarda la lettera f), non sono tuttavia ammissibili gli investimenti che riguardano corpi idrici superficiali o sotterranei il cui stato risulta inferiore a buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua e gli investimenti che portano a un incremento netto della superficie irrigata che incide su un determinato corpo idrico superficiale o sotterraneo.

Le condizioni di cui alla lettera f), punti i) e ii), si applicano a un investimento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica ovvero a un investimento nella creazione di un bacino o un investimento nell'uso di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo.

- g) nel caso di investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, possono essere ammissibili i costi sostenuti per il ripristino del potenziale produttivo agricolo fino al livello preesistente al verificarsi del sinistro;
- h) nel caso di investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni arrecati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie o organismi nocivi ai vegetali, sono ammissibili i costi relativi a interventi preventivi specifici.

- 4. Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 14 del Regolamento ABER, come definiti dal medesimo articolo.
- 5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 14 del Regolamento ABER e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari al 40 (quaranta) per cento dei costi ammissibili.

Le intensità di aiuto di cui al comma 5 possono essere incrementate nei casi previsti al comma 13 e 14 dell'articolo 14 del Regolamento ABER e in particolare:

- a) Le aliquote possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:
 - i. i giovani agricoltori o gli agricoltori già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto;
 - ii. investimenti in zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici, come definite all'interno dell'Allegato 1.

- 6. Le agevolazioni di cui al presente articolo:

- a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche "*de-minimis*", nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento ABER;
- b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal Regolamento ABER.

art. 23. Progetti di investimento nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli

1. Sono agevolabili, fatti salvi i divieti e le limitazioni di cui al Capo 1 del Regolamento ABER e all'articolo 17 del medesimo regolamento, i progetti inerenti alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli e, nello specifico, progetti volti:
 - a) all'avviamento di una nuova iniziativa imprenditoriale;
 - b) allo sviluppo di un'attività esistente.
2. I progetti di cui al comma 1 devono, oltre che rispondere ai requisiti di cui all'art. 13, essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 5 attivi nei settori della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
3. Sono ammissibili i costi relativi all'acquisto di immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, necessarie alle finalità del progetto di investimento e riguardanti le seguenti tipologie di spese:
 - a) i costi per la costruzione, l'acquisizione, incluso il leasing, o il miglioramento di beni immobili entro il limite del 30 (trenta) per cento del totale del costo complessivamente ammissibile per il programma di investimenti. I terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 (dieci) per cento dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione;
 - b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato;
 - c) i costi generali collegati alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui alle lettere a) e b);
 - d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.
4. Non sono ammessi i costi espressamente esclusi dal campo di applicazione dell'articolo 17 del Regolamento ABER, come definiti dal medesimo articolo.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento ABER e assumono la forma del contributo a fondo perduto per un importo pari al 40 (quaranta) per cento dei costi ammissibili.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo:
 - a) possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche "*de-minimis*", nei limiti previsti dall'articolo 8 del Regolamento ABER;
 - b) non devono essere cumulate con i pagamenti di cui agli articoli 81, paragrafo 2, e 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo a un'intensità di aiuto o un importo di aiuto superiori a quelli stabiliti dal Regolamento ABER.

CAPO III – Disposizioni ulteriori

art. 24. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dall'Avviso, si rinvia alle normative e regolamenti pertinenti applicabili ai singoli casi.

Tutti gli allegati al presente Avviso, ne costituiscono a tutti gli effetti di legge, parte integrale.

art. 25. Responsabile unico del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90, è nominato quale Responsabile unico del procedimento:

Dr. Giampietro Rubino

Mail: info@galmongioie.it